



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI UNA CARRIERA ALIAS PER STUDENTI E STUDENTESSE IN TRANSIZIONE DI GENERE DELL'UNIVERSITÀ DI SIENA

(Emanato con D.R. n. 814/2018 del 08.06.2018 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 08.06.2018)

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Nel perseguimento del Regolamento Didattico di Ateneo, del Codice etico della comunità universitaria, dello Statuto di Ateneo e del Codice di comportamento, è emanato il Regolamento per l'attivazione e la gestione della carriera alias al fine di garantire alle studentesse e agli studenti in transizione di genere dell'Università di Siena la possibilità di vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, idoneo a favorire i rapporti interpersonali affinché siano improntati alla correttezza ed al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona.

ART. 2 DESTINATARI E DESTINATARIE

1. L'attivazione della carriera alias può essere richiesta da chiunque dimostri di aver intrapreso un percorso psicologico e/o medico teso a consentire l'eventuale rettificazione di attribuzione di sesso e desideri utilizzare un nome diverso da quello anagrafico.

ART. 3 RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA ALIAS

1. Coloro che intendono richiedere la carriera alias (d'ora in poi "persona richiedente") inviano la richiesta all'indirizzo carriera.alias@unisi.it, accessibile dal Rettore e dal docente Tutor accademico da lui nominato (d'ora in poi Tutor), che dovrà possedere competenze specifiche nello svolgimento dell'esercizio.
2. Il Tutor fornisce le informazioni necessarie per l'attivazione della carriera alias, supporta la persona richiedente nell'istruzione della procedura amministrativa e segue direttamente il percorso della richiesta e la gestione della carriera alias una volta attivata.
3. Il Tutor, durante l'iter per venire incontro alle esigenze specifiche dello studente o della studentessa e previa autorizzazione del/la medesimo/a, può avvalersi di un apposito gruppo di lavoro.

ART. 4 ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS

1. L'attivazione della carriera alias avviene successivamente all'immatricolazione, o contestualmente ad essa, previa comunicazione al Rettore e al Tutor.
2. Ai fini dell'attivazione della carriera alias la persona richiedente sottoscrive un accordo di riservatezza con l'Ateneo, nei termini di cui all'Allegato A al presente Regolamento, alla cui firma è delegato il Tutor.
3. A seguito della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 2, l'Università di Siena si impegna ad attivare la carriera alias per la persona richiedente con assegnazione di un nome elettivo scelto dalla stessa.
4. Tale modifica costituisce anticipazione dei provvedimenti che si renderanno necessari al termine del procedimento di transizione di genere, quando la persona richiedente sarà in possesso di nuovi documenti anagrafici di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale che rettifichi l'attribuzione di sesso e di conseguenza il nome attribuito alla nascita. Il nome dell'identità elettiva sarà l'unico visibile internamente a

tutti i servizi web dei docenti e dello studente, costituendo di fatto l'unico nome a cui ricondurre la persona.

5. La carriera alias non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attivata (al momento dell'immatricolazione contenente i dati anagrafici) e riferita alla persona richiedente; resta attiva fintantoché prosegue la carriera, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di disattivazione di cui al seguente art. 7.

6. Il Direttore generale individua un "referente amministrativo" per la gestione amministrativa della carriera degli/delle studenti/studentesse in fase di rettificazione di attribuzione di genere che cura la procedura di attribuzione dell'identità alias e il collegamento fra questa e l'identità anagrafica della persona richiedente.

7. Al fine di tutelare la privacy della persona richiedente, il libretto connesso alla carriera alias non contiene alcuna indicazione idonea a farlo riconoscere come libretto connesso ad una identità anagrafica diversa da quella da esso risultante.

ART. 5 RILASCIO DI CERTIFICAZIONI

1. Tutte le certificazioni ad uso esterno rilasciate dall'Università di Siena alla persona richiedente fanno riferimento unicamente alla identità anagrafica.

ART. 6 OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE

1. La persona richiedente si impegna ad informare l'Ateneo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'accordo di riservatezza. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al tutor e al referente amministrativo l'emissione della sentenza di rettifica di ri-attribuzione di genere da parte del Tribunale, ovvero la decisione di interrompere il percorso di transizione di genere.

ART. 7 VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona richiedente violi quanto disposto dal presente Regolamento e dall'accordo di riservatezza, la carriera alias sarà immediatamente disattivata con ripristino della carriera anagrafica, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili dagli organi competenti.

ART. 8 VALIDITÀ DELL'ACCORDO DI RISERVATEZZA

1. L'accordo di riservatezza ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e si intende rinnovato tacitamente all'inizio di ogni anno accademico, salvo richiesta di interruzione della carriera alias da parte della persona richiedente.

2. L'efficacia dell'accordo cessa altresì al momento della comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 3, comma 1, da parte della persona richiedente, della sentenza definitiva di rettificazione e di ri-attribuzione di genere emessa dal tribunale competente.

3. Nel caso in cui la persona richiedente consegua il titolo di studio finale senza che sia intervenuta alcuna sentenza del Tribunale, tutti gli atti di carriera - ivi compreso il rilascio del titolo finale - faranno riferimento ai dati anagrafici forniti dalla persona richiedente al momento dell'immatricolazione.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Università degli Studi di Siena tratta i dati indicati nell'accordo di riservatezza in conformità alla disciplina vigente in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo on-line di Ateneo.
2. Sarà cura dell'Università degli Studi di Siena, una volta adottato il Regolamento, darne la massima diffusione.

Accordo con gli studenti che richiedono il libretto universitario connesso alla carriera alias - Attuazione delibera del Senato Accademico del

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

L'Università degli Studi di Siena,

Il/La Sig./Sig.ra.....

SI PREMETTE

- Che il Senato accademico dell'Università in data....., con delibera n. del....., ha stabilito l'adozione di una procedura atta a garantire la tutela degli studenti, che abbiano intrapreso il percorso di "ri-attribuzione di genere", prevedendo la possibile attivazione - su istanza del soggetto interessato - di una carriera "alias", la cui efficacia sia strettamente circoscritta alle attività che si svolgono all'interno dell'Università e ai servizi erogati dall'Università stessa;
- che il Magnifico Rettore, con decreto..... ha nominato il, tutor accademico per gli studenti in fase di ri-attribuzione di genere;
- che il Direttore generale dell'Università con provvedimento n. del ha nominato "referente amministrativo" per la gestione amministrativa della carriera degli studenti con carriera "alias";
- che lo/la studente/studentessa, in data ha presentato istanza di attivazione della carriera "alias" e di concessione del relativo libretto;
- che lo/la studente/studentessa dichiara di avere individuato, ai soli effetti del presente accordo, il seguente nominativo, sostitutivo del nome anagrafico

Tutto ciò premesso,

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

L'Università si impegna ad attivare per lo/la studente/studentessa richiedente la carriera "alias", mediante assegnazione di un nome elettivo alternativo, transitorio e non consolidabile.

Il nome dell'identità elettiva sarà l'unico visibile internamente a tutti i servizi web dei docenti e dello studente, costituendo di fatto l'unico nome a cui ricondurre la persona.

La carriera alias non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attivata (al momento dell'immatricolazione contenente i dati anagrafici) e riferita alla persona richiedente e resta attiva fintantoché prosegue la carriera, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di interruzione previste nell'apposito Regolamento. Lo/La studente/studentessa si impegna a chiudere ogni pendenza con gli Uffici delle Biblioteche dell'Università prima dell'adozione della carriera "alias" in modo tale che le nuove pendenze si riferiscano solo ed esclusivamente alla carriera "alias".

L'Università si impegna a rilasciare un badge che riporta l'identità elettiva.

Nel momento in cui l'Autorità giudiziaria competente autorizzerà la rettificazione di attribuzione del sesso, il cambiamento di genere avrà efficacia sulla carriera effettiva dello/della studente/studentessa e conseguentemente, la carriera "alias", e dunque l'identità elettiva, sarà eliminata, senza alcuna possibilità di risalire alla precedente identità anagrafica.

Lo/La studente/studentessa si impegna ad utilizzare il libretto unicamente per le attività e i servizi interni all'Università.

Tutte le certificazioni a rilevanza esterna rilasciate dall'Università saranno riferite unicamente all'identità anagrafica dello/della studente/studentessa.

Tutti gli atti di carriera ed ogni richiesta di documentazione all'amministrazione universitaria saranno gestite dal referente amministrativo. Lo/La studente/studentessa dovrà rivolgersi solo, ed esclusivamente, al referente amministrativo per la presentazione di qualsiasi istanza inerente alla carriera ufficiale, associata all'identità legalmente riconosciuta.

L'Università si impegna ad effettuare gli aggiornamenti connessi alla carriera "alias", registrandoli anche nella carriera "ufficiale" corrispondente al nome effettivo dello/della studente/studentessa, in modo che anche quest'ultima sia sempre aggiornata ed utilizzabile all'esterno.

L'Università dichiara che tutti i dati relativi allo/alla studente/studentessa saranno comunque trattati in conformità al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

Lo/La studente/studentessa è altresì consapevole che, nell'ipotesi in cui dovesse conseguire il titolo di studio prima dell'emissione del provvedimento definitivo di rettificazione di ri-attribuzione di genere, la verbalizzazione dell'esame finale e il relativo Titolo, nonché le successive certificazioni riporteranno i dati anagrafici indicati nel documento di identità rilasciato dallo Stato italiano.

Lo/La studente/studentessa si impegna ad informare l'Università in merito a qualunque situazione che possa influire sui contenuti e la validità del presente accordo. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al Tutor accademico e al referente amministrativo l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione del sesso da parte dell'Autorità giudiziaria competente, ovvero, l'eventuale decisione di interrompere il percorso intrapreso, finalizzato a tale rettifica.

Qualora lo/la studente/studentessa violi, anche solo parzialmente il presente accordo, il Tutor o il referente amministrativo potranno richiedere la sospensione della carriera "alias". Qualora venisse successivamente accertata l'effettiva violazione dell'accordo, la carriera "alias" verrà disattivata definitivamente e lo/La studente/studentessa dovrà restituire il libretto, fatte salve le ulteriori sanzioni da applicare da far valere anche sulla carriera effettiva.

Lo/La studente/studentessa segnala al Tutor accademico e al referente amministrativo qualsiasi violazione del presente accordo da parte del personale accademico e amministrativo dell'Università.

Ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Università tratterà i dati indicati nel presente accordo esclusivamente per le finalità connesse alle procedure specificate nello stesso.

Il presente accordo ha efficacia a far data dalla relativa sottoscrizione e fino al termine dell'anno accademico di riferimento. L'accordo si intenderà tacitamente rinnovato a seguito della nuova iscrizione effettuata da parte dello/della studentessa per l'anno accademico successivo. L'efficacia dell'accordo cesserà immediatamente al momento della comunicazione, da parte dello/della studentessa, della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione del sesso, emessa dall'Autorità giudiziaria competente, ovvero, della decisione di interrompere il percorso intrapreso, finalizzato a tale rettifica, ovvero per provvedimento del Magnifico Rettore su proposta motivata del Tutor accademico. Per qualsivoglia controversia derivante dal presente accordo, è competente il Foro di Siena.

Siena ,.....

Per l'UNIVERSITA'..

Il Tutor accademico

.....

Lo/La STUDENTE/STUDENTESSA

.....